

CAMERA DEI DEPUTATI N. 1173 A

RELAZIONE DELLA VI COMMISSIONE PERMANENTE
(FINANZE E TESORO)

(RELATORE VICENTINI)

SUL

DISEGNO DI LEGGE

APPROVATO DAL SENATO DELLA REPUBBLICA

nella seduta del 18 marzo 1964 (Stampato n. 428)

PRESENTATO DAL MINISTRO DELLE FINANZE
(TREMELLONI)

DI CONCERTO COL MINISTRO DEL BILANCIO
(GIOLITTI)

COL MINISTRO DEL TESORO
(COLOMBO EMILIO)

E COL MINISTRO DI GRAZIA E GIUSTIZIA
(REALE, ORONZO)

*Trasmesso dal Presidente del Senato della Repubblica alla Presidenza della Camera
il 19 marzo 1964*

Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 23 febbraio 1964, n. 27, adottato ai sensi dell'articolo 77, comma secondo, della Costituzione, recante modificazioni temporanee della legge 29 dicembre 1962, n. 1745, istitutiva di una ritenuta d'acconto o d'imposta sugli utili distribuiti dalle società e modificazioni della disciplina della nominatività obbligatoria dei titoli azionari

Presentata alla Presidenza il 2 aprile 1964

ONOREVOLI COLLEGHI! — Il disegno di legge sottoposto al nostro esame riguarda la « Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge del 3 febbraio 1964, n. 27.

adottato ai sensi dell'articolo 77, comma secondo, della Costituzione, recante modificazioni temporanee alla legge 29 dicembre 1962, n. 1745, istitutiva di una ritenuta d'acconto

o di imposta sugli utili distribuiti dalle società e modificazioni della disciplina della nominatività obbligatoria dei titoli azionari ».

Col decreto-legge si stabilisce:

1) la riduzione della ritenuta d'acconto dell'imposta prevista dalla legge 29 dicembre 1962, n. 1745, dal 15 al 5 per cento, per i percipienti i redditi azionari nei confronti dei quali permarrà l'obbligo della denuncia agli effetti della imposta complementare;

2) la facoltà per i percipienti di chiedere che sia operata la ritenuta nella misura del 30 per cento a titolo di imposta con l'esonero conseguente della obbligatorietà della denuncia agli effetti della imposta complementare;

3) l'aumento della ritenuta a titolo di imposta dall'8 al 30 per cento sugli utili attribuiti alle azioni al portatore emesse in base a leggi di Regioni a statuto speciale;

4) l'esenzione dall'obbligo della ritenuta e delle comunicazioni per gli utili distribuiti dalle società cooperative;

5) la durata della efficacia del decreto-legge limitata a tre anni.

Seguono inoltre i termini e le modalità da osservare per le denunce ed i versamenti.

La relazione ministeriale, che accompagna il disegno di legge di conversione del decreto-legge, afferma che il provvedimento è stato promosso « nell'intento di rimuovere gli ostacoli all'affluenza del risparmio nel mercato finanziario » dopo di avere constatato come il nuovo regime instaurato dall'imposta cedolare d'acconto del dicembre del 1962 si sia inserito « nella particolare situazione congiunturale » ed abbia così operato « come ulteriore remora » all'investimento del risparmio in titoli azionari.

Il provvedimento rientra quindi nel quadro delle iniziative adottate dal Governo per fronteggiare la sfavorevole situazione congiunturale della nostra economia ed, in particolare, il presente provvedimento riguarda il settore finanziario.

Due fatti hanno caratterizzato da qualche tempo l'andamento del nostro mercato finanziario: la persistente depressione delle quotazioni dei titoli azionari in borsa, da una parte; la tensione della esposizione creditizia del nostro sistema bancario, dall'altra. Mentre il primo di essi sta a denunciare l'allontanamento del risparmiatore dagli investimenti azionari, il secondo denuncia la tendenza di trasferire nelle operazioni di credito la necessità di investimenti delle aziende. In altre parole, i dati dimostrano la tendenza a trasformare in capitale di credito quello che, normalmente, doveva rimanere capitale di rischio e cioè

azionario. Sono evidenti le gravi conseguenze che deriverebbero alla nostra economia dal persistere di una simile situazione ed il provvedimento predisposto dal Governo ha perciò lo scopo di stimolare il riflusso del risparmio verso gli investimenti azionari, di alleggerire di conseguenza la tensione creditizia del sistema bancario e di restituire allo stesso la tradizionale sua funzione.

Il raggiungimento di un tale scopo contribuirebbe, in ultima analisi, a favorire nuovi investimenti nel nostro sistema produttivo, i quali sono i soli che potrebbero risolvere i problemi relativi alla espansione della nostra economia e, conseguentemente, ad offrire la garanzia della stabilità della occupazione.

L'introduzione della facoltà concessa ai percipienti di redditi sui titoli azionari di chiedere che sia operata la ritenuta nella misura del 30 per cento a titolo di imposta, con esonero dall'obbligatorietà della denuncia agli effetti dell'imposta complementare, inoltre parifica, in pratica, la circolazione dei titoli azionari intestati a quelli al portatore e raggiunge due risultati: primo, quello di eliminare l'anomalia tollerata fra la circolazione dei titoli azionari emessi nel territorio continentale e quelli circolanti nell'ambito delle regioni siciliana e sarda; secondo, quello di adeguare, sempre almeno nella pratica, la circolazione dei nostri titoli azionari alla legislazione vigente in tutti gli altri Paesi firmatari dei Trattati di Roma e di facilitare così l'investimento di capitali stranieri in titoli azionari italiani.

Altra importante modifica alla legge 22 dicembre 1962, n. 1745, era stata introdotta col l'ultimo capoverso dell'articolo 1 del decreto legge il quale recitava « L'obbligo della ritenuta e delle comunicazioni non si applica agli utili distribuiti dalle società cooperative ». Norma che esaltava il carattere popolare e mutualistico della cooperazione ben distinto da tutte le altre forme associative reggenti le iniziative economiche.

Il Senato ha però ritenuto di dover introdurre delle discriminazioni limitative alla esenzione prevista dal decreto-legge.

Per le Banche popolari o cooperative l'obbligo della ritenuta e delle comunicazioni non si applica soltanto quando il capitale sociale non superi i 500 milioni di lire. In tal modo si è discriminato il trattamento dei soci. È risaputo infatti che in tutte le società cooperative limitato è il possesso delle azioni e personale è la rappresentanza alle assemblee. Ogni socio rappresenta un voto indipendentemente dal numero delle azioni possedute. È quindi evidente come la limitazione introdotta dal

Senato mortifichi l'auspicato sviluppo delle forme popolari cooperative nel campo del credito e misconosca le benemerienze che tali organismi si sono acquisite. È infatti vero che soltanto per merito delle Banche popolari o cooperative i *piccoli*, attraverso il credito, hanno potuto avere l'uso di quel capitale che sembrava quasi esclusiva prerogativa dei *grandi*, come ebbe a riconoscere Luigi Luzzatti.

Per queste considerazioni, suggerite dal relatore e condivise dai membri della Commis-

sione, si è ritenuto di rinviare all'Assemblea l'esame dell'opportunità di sopprimere la limitazione introdotta dal Senato.

Onorevoli colleghi, dopo di avere illustrato nelle sue linee principali la portata del disegno di legge e sottolineata la sua importanza, il vostro relatore ne raccomanda l'approvazione con l'augurio fervido che gli scopi che il Governo si è proposto di raggiungere valgano a favorire il superamento dell'attuale sfavorevole congiuntura.

VICENTINI, *Relatore.*

TESTO

APPROVATO DAL SENATO DELLA REPUBBLICA

ART. 1.

È convertito in legge il decreto-legge 23 febbraio 1964, n. 27, recante modificazioni temporanee della legge 29 dicembre 1962, n. 1745, istitutiva di una ritenuta d'acconto o d'imposta sugli utili distribuiti dalle società e modificativa della disciplina della nominatività obbligatoria dei titoli azionari, con le seguenti modificazioni:

All'articolo 1, nel primo comma, le parole: « L'aliquota prevista dall'articolo 10 della stessa legge è elevata dall'8 al 30 per cento » sono sostituite con le altre: « In difetto delle condizioni innanzi richieste la ritenuta è operata a titolo di imposta nella misura del 30 per cento. La stessa aliquota si applica nell'ipotesi prevista dall'articolo 10 della legge 29 dicembre 1962, n. 1745, ed in tutte le altre ipotesi di ritenuta a titolo di imposta prevista dalla stessa legge »; nel terzo comma, le parole: « Nella ipotesi prevista dal secondo comma non si fa luogo alle comunicazioni ed annotazioni previste dall'articolo 5 e dall'articolo 7 » sono sostituite con le altre: « Nella ipotesi prevista dal secondo comma ed in tutte le altre ipotesi di ritenuta a titolo di imposta non si fa luogo alle comunicazioni ed annotazioni previste dall'articolo 5, dall'articolo 7 e dall'articolo 11 »; l'ultimo comma è sostituito dal seguente: « L'obbligo della ritenuta e delle comunicazioni non si applica agli utili distribuiti dalle Banche popolari cooperative il cui capitale sociale non superi i 500 milioni di lire e dalle società cooperative iscritte nel Registro prefettizio della cooperazione, purché nei relativi sta-

TESTO

DELLA COMMISSIONE

ART. 1.

Identico.

tuti siano espressamente previste le condizioni indicate all'articolo 26 del decreto legislativo 14 dicembre 1947, n. 1577, ratificato, con modificazioni, dalla legge 2 aprile 1951, n. 302, e sempre che le condizioni indicate alle lettere *a)* e *b)* del predetto articolo 26 siano state osservate negli ultimi cinque anni»; dopo l'ultimo comma è aggiunto il seguente: « Sugli utili percepiti dalle società semplici, in nome collettivo ed accomandita semplice la ritenuta è operata a titolo di imposta nella misura del 30 per cento ».

All'articolo 3, dopo il primo comma del nuovo testo dell'articolo 2 della legge 29 dicembre 1962, n. 1745, è aggiunto il seguente comma: « Nell'ipotesi prevista dal terzo comma dell'articolo 1 della presente legge il termine di 20 giorni decorre dalla data di pubblicazione della deliberazione nel foglio annunci legali »; nel successivo comma del nuovo testo dell'articolo 2 della legge 29 dicembre 1962, n. 1745, le date: « 20 gennaio » e « 20 luglio » sono sostituite con le altre: « 28 febbraio » e « 31 agosto »; nel terzultimo comma, le parole: « legge 29 dicembre 1962, n. 1745 » sono sostituite con le altre: « presente legge ».

ART. 2.

Le modificazioni apportate al decreto-legge con la presente legge di conversione hanno efficacia dalla data di entrata in vigore del decreto-legge medesimo.

ART. 2.

Identico.